

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -Circolare n. 8/14
Legnago, 14.10.2014**TASI: SCADENZA PRIMO VERSAMENTO 16.10.2014**

La **TASI** è la **tassa per i servizi indivisibili** destinata a finanziare i costi dei servizi comunali (ad es. pubblica illuminazione, mantenimento del manto stradale...) ad eccezione dei servizi raccolta e smaltimento dei rifiuti. Introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), la tassa è in vigore dal 1° gennaio 2014. Nei limiti di quanto stabilito, il Consiglio Comunale deve deliberare le aliquote, le detrazioni e il regolamento della TASI.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

TASI non dovuta: per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, qualora il Comune abbia deliberato l'aliquota IMU più alta (10,6 per mille), la TASI non è dovuta.

Pluralità di possessori o di detentori: in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria ed il pagamento avviene pro quota.

Immobile locato: nel caso esista sia un titolare di diritto reale sull'unità immobiliare (cioè proprietà o usufrutto) che un occupante, entrambi sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta, in base alla percentuale stabilita dal Comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l'aliquota determinata dal Comune. Il titolare del diritto reale sull'immobile versa la restante parte dell'imposta. Qualora il Comune non abbia indicato nella delibera la percentuale per il riparto tra proprietario e inquilino, l'occupante deve versare nella misura del 10%.

Locazione finanziaria: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Detenzione temporanea: in caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Modalità di pagamento: la TASI può essere versata mediante modello F24 o bollettino di conto corrente postale (Decreto MEF 23 maggio 2014). Solo a decorrere dall'anno 2015, i Comuni renderanno disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati a richiesta del contribuente oppure procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

Scadenze solo per il 2014:

- il 16 giugno è scaduta la prima rata nei Comuni la cui delibera concernente il regolamento della tassa è stata approvata entro il 23 maggio 2014 e pubblicata sul sito www.finanze.it entro il 31 maggio 2014 (pochissimi Comuni hanno deliberato entro tale termine);
- **il 16 ottobre scade la prima rata TASI** nei Comuni le cui delibere concernenti il regolamento della tassa sono state approvate entro il 10 settembre 2014 e pubblicate sul sito www.finanze.it tra il 1° giugno 2014 e il 18 settembre 2014 (riguarda la maggior parte dei Comuni);
- **il 16 dicembre scade la seconda rata TASI** nei Comuni in cui la prima rata è stata già pagata il 16 giugno ovvero il 16 ottobre. Il 16 dicembre scade anche il versamento in unica soluzione della TASI nei Comuni le cui delibere concernenti il regolamento della tassa non sono approvate entro il 10 settembre 2014 e pubblicate entro il 18 settembre 2014.

Scadenze a regime: il versamento della TASI è effettuato in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento in un'unica soluzione annuale, da corrispondere, in tal caso, entro il 16 giugno.

Applicazione della TASI tra possessore e occupante: nel caso di immobile dato in locazione, la TASI dev'essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.

La responsabilità solidale del versamento è prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (comma 671 dell'art. 1) solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.

Alla luce di ciò **il proprietario dell'immobile non è responsabile del mancato pagamento dell'inquilino.**

NB: Si consiglia di contattare gli eventuali inquilini degli immobili in proprio possesso per ricordare l'obbligo del versamento della TASI.

I Sig.ri Clienti che siano detentori di un immobile (inquilini) relativo ad un contratto non precedentemente comunicato allo Studio sono pregati di contattarci urgentemente.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ulteriori informazioni in merito.

SOPRA I MILLE EURO F24 SOLO ONLINE: MODELLO TELEMATICO D'OBBLIGO PER TUTTI

Come già comunicato via mail, si ricorda che dal 1° ottobre 2014 sono entrati in vigore i nuovi obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.

In particolare, i versamenti dovranno essere eseguiti:

Deleghe di pagamento a saldo zero

Le deleghe di pagamento a saldo zero, che sono quelle che hanno un ammontare dei debiti pari all'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione, dal 1° ottobre, possono essere trasmesse:

- **direttamente** dal contribuente, utilizzando i servizi F24 web o F24 online dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici **Fisconline** o **Entratel**;
- tramite un **intermediario abilitato** alla trasmissione telematica (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio "F24 cumulativo" e del servizio "F24 addebito unico".

Deleghe di pagamento con saldo maggiore di zero

Le deleghe di pagamento contenenti crediti compensati e con saldo finale a debito maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo a debito superiore a 1.000 euro, a prescindere dalle eventuali compensazioni, dal 1° ottobre possono essere presentati **esclusivamente per via telematica**, ma oltre ai servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sopra richiamati, potranno essere utilizzati anche i **servizi di internet banking** (es. home banking, TLQ, ecc.) messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione.

Modello F24 cartaceo

È ancora possibile utilizzare il **modello F24 cartaceo** nelle ipotesi in cui soggetti non titolari di partita IVA debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo pari o inferiore a 1.000 euro.

La presentazione cartacea è ammessa anche nei seguenti casi particolari:

- **F24 precompilato dall'ente impositore**, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- **versamenti rateali in corso**: in particolare, per i contribuenti non titolari di partita IVA, che al 1° ottobre 2014, hanno in corso pagamenti rateali di tributi, contributi e altri versamenti, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione (anche se il saldo del modello è pari a zero);
- **agevolazioni fiscali**: in particolare, i soggetti beneficiari di agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo.

UTILIZZO E COMPENSAZIONE CREDITI IVA

Come già indicato dalla nostra circolare n.02/14, del 05.03.2014, si ricorda che **il credito IVA** maturato al 31 dicembre 2013 **può essere utilizzato liberamente in compensazione** con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale") solo **fino al limite massimo di 5.000,00 euro**.

L'eventuale **credito eccedente** i 5.000,00 euro, ma entro l'ulteriore limite di 15.000,00 euro, potrà invece essere **utilizzato** a partire **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA**.

Il credito che dovesse eccedere i 15.000,00 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In tutti i casi in cui l'utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000,00 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con **modalità telematiche** (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

Quanto sopra indicato è da tenere particolarmente in considerazione poiché la sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti va dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni del D.L. 78/2010, che ha previsto il **divieto di compensazione dei crediti per tutti i contribuenti che hanno dei debiti erariali iscritti a ruolo**, per i quali sia scaduto il termine di pagamento, **per un importo superiore ad euro 1.500,00**.

Si precisa che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" (cioè con altre imposte e contributi) dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" (ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico) per la quale non ci sono limitazioni.

LIMITI ALLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI FISCALI

Come indicato nella ns. circolare n.01/14 del 10.01.2014, si ricorda che la Legge di Stabilità 2014, ha introdotto una **nuova disciplina** riguardante le **compensazioni dei crediti fiscali**.

In parziale analogia rispetto a quanto già previsto in ambito IVA, è stata prevista la necessità dell'**apposizione del visto di conformità** della dichiarazione, nell'eventualità in cui il contribuente proceda alla compensazione orizzontale di crediti (cioè con altre imposte), per **importi superiori a 15.000,00 euro**, relativi alle **imposte sui redditi** (sia IRES che IRPEF) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'IRAP.

Nuovi vincoli alla compensazione: con la nuova normativa si subordina l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali sulle imposte dirette (IRES, IRPEF e IRAP), per importi superiori ad euro 15.000,00, alternativamente si seguenti adempimenti:

1. **apposizione del visto di conformità** nella dichiarazione (da parte di un intermediario abilitato);
2. **sottoscrizione della dichiarazione** stessa da parte dell'organo incaricato della revisione legale, ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche del controllo contabile.

BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPREDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA

Come indicato nella ns. circolare n.04/14 del 10.04.2014, gli imprenditori, sia individuali che collettivi (società di persone o capitali e ditte individuali o imprese familiari), devono **comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa nel corso del 2013.**

La comunicazione telematica deve essere effettuata entro il 30 ottobre 2014 (la scadenza originaria era fissata lo scorso 30 aprile e successivamente prorogata).

Vanno **comunicati** i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore (cioè coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, **qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.** L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo in quello di riferimento della comunicazione. La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

In particolare, il provvedimento attuativo individua i seguenti beni: autovetture , altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili, altri beni diversi dai precedenti (come telefonici, computer, etc. solo quando l'ammontare di detti beni è di valore superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA).

Per ogni singolo bene concesso in godimento, bisogna evidenziare a chi e a che titolo è concesso.

Sono esclusi dalla comunicazione:

- **i beni concessi in godimento agli amministratori;**
- **i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;**
- **i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale.**

Si ribadisce che l'**obbligo**, inoltre, **non scatta quando i beni concessi in godimento inclusi nella categoria "altro" siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell'IVA.**

Finanziamenti, capitalizzazioni ed apporti all'impresa

È stato inoltre previsto che, **sempre entro il 30 ottobre 2014**, i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, debbano **comunicare all'anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2013, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo non inferiore a 3.600,00 euro.**

NB: considerata l'imminenza dell'adempimento, i Sig.ri Clienti che non avessero già compilato il questionario lo scorso aprile, sono pregati di contattare lo Studio entro il 20 ottobre al fine di riferire la presenza o meno di dati da comunicare. Lo Studio rimane a completa disposizione per ulteriori informazioni in merito.

NUOVO TASSO DI INTERESSE SUI RITARDATI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Con Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2014, n. 167 è stato stabilito il **saggio degli interessi di mora** applicabile ai **ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali** per il periodo **dal 1° luglio al 31 dicembre 2014.**

In particolare, rispetto al periodo precedente, il saggio è stato **ridotto dall'8,25% al 8,15%.**

SCADENZIARIO OTTOBRE – NOVEMBRE 2014

GIORNO	SCADENZA
16 ottobre 2014	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
	Versamento della prima rata TASI
27 ottobre 2014 (il 25 è sabato)	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile e trimestrale
30 ottobre 2014	Comunicazione beni ai soci e finanziamenti effettuati
31 ottobre 2014	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
7 novembre 2014	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
17 novembre 2014 (il 16 è domenica)	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili e trimestrali
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento terza rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
25 novembre 2014	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
1 dicembre 2014 (il 30 è domenica)	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
	Versamento secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP 2014

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:
<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.